

STATUTO DELLA RETE ASSOCIATIVA “FEDERAZIONE NAZIONALE TRA LE AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” - FEDERAVO -

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 dicembre 2024

PREAMBOLO

1. La Federavo nasce nel 1980, su proposta del prof. Erminio Longhini (1928 – 2016), medico decorato nel 2004 con medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica, per aggregare e coordinare le AVO d'Italia, vista la volontà delle associazioni federate di dotarsi di un'istituzione di coordinamento e collegamento a livello nazionale.

2. La Federavo:

- accoglie tutte le AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) che si riconoscano nel presente Statuto e che adottino uno Statuto conforme ai principi e alle finalità della rete associativa Federavo (di seguito indicata anche come “rete Federavo”);
- riconosce i valori e i principi della Costituzione della Repubblica italiana quali tratti essenziali della propria identità;
- persegue il fine della solidarietà sociale, ispirandosi ai valori morali e spirituali universalmente riconosciuti da tutti gli uomini e le donne capaci di condividere gli ideali della reciprocità, della solidarietà e della pace, attraverso le attività proprie e degli enti associati;
- svolge il proprio servizio a favore di tutte le associate e dei loro volontari e/o soci, senza distinzione alcuna;
- è apartitica, non confessionale, afferma e tutela la propria autonomia di decisione e di scelta al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione;
- è un'organizzazione strutturata nel rispetto del principio di democraticità;
- esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà.

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO E SEGNI DISTINTIVI

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione denominata “Federazione Nazionale tra le AVO – Associazione Volontari Ospedalieri”, in sigla “Federavo”, di seguito indicata anche come “Associazione” o “Federavo”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria.

3. Essa opera in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Rete associativa ed utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

1. La Federavo rappresenta una rete associativa ai sensi dell'art. 41 del Codice del Terzo settore.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Federazione Nazionale tra le AVO - Associazione Volontari Ospedalieri ODV", abbreviato in "Federavo ODV".
3. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ODV" non può più essere utilizzato.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), i), m), u) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale elencate al presente comma;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Articolo 4 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere a livello nazionale l'azione diretta delle AVO territoriali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, degli anziani e dei soggetti fragili al fine di assicurare una presenza amichevole in grado di offrire loro calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, dovendosi ritenere esclusa qualsiasi mansione tecnico-professionale, di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico;
 - b) promuovere e guidare lo sviluppo armonico, coerente e coordinato del progetto AVO sul territorio nazionale, favorendo la comunicazione, lo scambio di informazioni, la circolazione di conoscenze, di competenze e di esperienze al fine di renderle patrimonio comune;
 - c) promuovere la formazione all'interno della rete Federavo come momento essenziale della propria missione associativa, e stabilire gli indirizzi generali per la formazione di base e permanente degli aderenti agli enti associati a tutti i livelli;

- d) promuovere e supportare, a livello nazionale, le attività degli enti associati, e rappresentare gli stessi presso le istituzioni pubbliche e private;
- e) sensibilizzare in merito alle diverse malattie e fragilità ad oggi esistenti, diffondere l'informazione e la conoscenza in merito ad esse, al fine di favorire l'integrazione e promuovere una crescita sociale e culturale della comunità;
- f) promuovere iniziative di educazione alla salute, di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta di servizi sociosanitari alle esigenze della comunità e l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa vigente;
- g) promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone e i corpi sociali, senza discriminazione di sesso, genere, razza o etnia, classe sociale, cultura, credo religioso o politico e cittadinanza;
- h) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, per migliorare la condizione delle persone ammalate, degli anziani e dei soggetti fragili;
- i) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva;
- j) rafforzare le relazioni intergenerazionali attraverso commissioni o gruppi di lavoro specifici con ruolo propulsivo e/o costruendo collegamenti diretti con le Scuole e le Università, per favorire la nascita di aggregazioni di giovani volontari, agevolando la loro formazione anche al fine di offrire un'occasione di crescita interna all'AVO utile a creare continuità nel ricambio generazionale e consentire loro l'assunzione di incarichi di responsabilità, gestione e rappresentatività.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione svolge e/o può svolgere le seguenti attività:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati, fornendo loro linee di indirizzo e consulenza sotto il profilo organizzativo, amministrativo, fiscale e legale, ed ogni altra forma di assistenza utile alla realizzazione delle finalità istituzionali o al tentativo di dirimere eventuali conflitti o controversie che dovessero localmente insorgere;
- b) rappresentanza degli enti associati, assistenza e tutela degli stessi presso enti, organizzazioni e istituzioni pubbliche o private, di carattere nazionale ed internazionale;
- c) promozione della collaborazione e della cooperazione tra gli enti associati, facilitazione dello scambio di esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni;
- d) promozione della crescita degli enti associati e della creazione di AVO regionali e territoriali laddove queste non siano presenti;
- e) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo, sia all'interno della rete Federavo che per la popolazione in generale, quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, in relazione alle finalità istituzionali;
- f) promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di promuovere l'educazione e la conoscenza in merito alle diverse malattie e fragilità ad oggi esistenti;
- g) possibile collaborazione e dialogo, d'intesa con le AVO regionali e territoriali interessate, con le diverse strutture ospedaliere, sociosanitarie, socioassistenziali, territoriali o alternative, e supporto alle stesse, anche tramite il finanziamento, laddove possibile, per l'acquisto di

attrezzature, macchinari oltre che di altro materiale che possa migliorare i servizi e le attività di tali strutture;

- h) rappresentanza degli individui affetti da malattie e altre fragilità, e partecipazione presso gli organismi istituzionali di riferimento al fine di tutelare tali individui, oltre che elaborazione di proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in disposizioni normative;
- i) cura e redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione e degli enti associati;
- j) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- k) promozione e cura della ricerca e formazione di nuovi volontari, al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;
- l) collaborazione con e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, anche aderendo ad essi;
- m) creazione di reti e collaborazioni proattive con organismi politici, amministrativi e sanitari, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- n) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione può, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 5 - Marchio, logo e segni distintivi

1. Il marchio, il logo, le strutture, i servizi di Federavo devono essere utilizzati esclusivamente per i fini federativi previsti dal presente Statuto.

2. La Federavo è titolare del logo, del marchio, di ogni altro segno distintivo dell'AVO e ne tutela il corretto utilizzo nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. La Federavo concede l'uso del logo e del marchio "AVO", con le caratteristiche delineate dal Regolamento attuativo, alle AVO regionali e territoriali, vigila sul suo corretto utilizzo ed interviene in caso di abuso o uso non conveniente o inopportuno. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo è esercitata nello specifico dal Consiglio Nazionale.

4. L'utilizzo del marchio e del logo AVO è disciplinato da apposito regolamento. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, l'abbinamento del marchio e del logo AVO/AVO regionale/Federavo e/o dei loro segni distintivi con il logo e/o i segni distintivi di altri soggetti, inclusi enti ed istituzioni pubbliche, enti non lucrativi ed altri enti privati, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Nazionale su richiesta espressa dell'AVO regionale territorialmente competente. Fanno eccezione gli abbinamenti temporanei del logo AVO (ad esempio in occasione di corsi o eventi organizzati localmente) da parte sia di AVO regionali che di AVO territoriali, con quelli di enti ed istituzioni pubbliche, quali Comuni, Regioni, Province, strutture sanitarie pubbliche o private, quali i CSV (Centri di servizio per il volontariato).

TITOLO II

STRUTTURA DELLA RETE ED ASSOCIATI

Articolo 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutte le persone fisiche associate alle associazioni federate possono esservi elette se in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento attuativo.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7 - Struttura organizzativa della rete

1. I livelli organizzativi della rete Federavo si declinano in:
 - a) livello centrale nazionale, in cui opera Federavo;
 - b) livello delle regioni e province autonome, in cui operano le AVO regionali;
 - c) livello locale, in cui operano le AVO territoriali.
2. Per AVO regionale si intende un'associazione che aderisce a Federavo, che svolge la sua attività a livello delle regioni e province autonome e i cui associati sono le relative AVO territoriali.
3. Per AVO territoriale si intende un'associazione che opera a livello locale, aderisce a Federavo e all'AVO regionale del territorio in cui ha la sede legale, e che ha come associati le persone fisiche.

Articolo 8 - Associati

1. Possono essere ammessi come associati diretti di Federavo le AVO regionali e le AVO territoriali, di seguito indicate anche come "associazioni federate". Non è prevista l'adesione diretta a Federavo di persone fisiche.
2. Gli enti che chiedono l'adesione a Federavo devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) condividere le finalità e la mission della rete contribuendo, con la loro attività, a perseguirne il raggiungimento;
 - b) essere in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), e quindi iscritte al Runts nella sezione a);
 - c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - d) accettare integralmente e rispettare il presente Statuto, il Regolamento attuativo e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - e) versare, entro il 15 aprile di ogni anno, salvo che si tratti di prima iscrizione, la quota associativa annuale, il cui importo è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;
 - f) integrare i propri dati presso il Runts comunicando, nelle forme previste, l'affiliazione a Federavo quale rete associativa ai sensi dell'articolo 41 del Codice del terzo settore. Il Consiglio Nazionale deve comunicare per iscritto tale obbligo a tutti gli associati.
3. L'adesione a Federavo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 9 - Modalità e procedura di ammissione delle AVO regionali

1. Per quanto riguarda l'ammissione delle AVO regionali, l'istanza di ammissione a Federavo deve essere presentata per iscritto al Consiglio Nazionale di Federavo e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo della richiedente.
2. Per essere ammesso come AVO regionale l'ente deve essere composto da un numero minimo di 3 (tre) AVO territoriali in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV).
3. Il Consiglio Nazionale delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Consiglio Nazionale deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Nazionale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC); l'Assemblea deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
4. Al nuovo associato è concesso l'utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo dell'AVO secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 10 - Modalità e procedura di ammissione delle AVO territoriali

1. Nel momento in cui un'AVO regionale ammette come propria associata un'AVO territoriale, ciò determina in automatico l'ammissione di quest'ultima come associata anche di Federavo.
2. L'AVO regionale, quando ammette nella propria base associativa una nuova AVO territoriale, lo comunica per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione a Federavo affinché quest'ultima iscriva l'ente anche nel proprio libro degli associati.
3. Federavo comunica per iscritto all'AVO territoriale l'ammissione come propria associata.

Articolo 11 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) usufruire di tutti i servizi forniti da Federavo;
 - d) farsi promotori di iniziative e progetti da sviluppare in ambito sovraregionale o nazionale, per il tramite della Conferenza delle Regioni;
 - e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Nazionale, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La disciplina ulteriore delle modalità di accesso è contenuta nel Regolamento attuativo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Tutte le associazioni federate sono dotate di autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto a Federavo, ma sono tenute ad operare secondo i principi indicati dalla stessa.

Articolo 12 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può recedere in ogni momento da Federavo, con delibera assembleare adottata con le maggioranze previste dal proprio Statuto, dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il recesso produce effetti dal momento in cui la sua comunicazione è portata alla conoscenza del Consiglio Nazionale, il quale provvede alla cancellazione dell'ente dal libro degli associati;
- b) decadenza, dovuta a:
 - scioglimento dell'ente associato o perdita da parte dello stesso dei requisiti necessari per l'ammissione. La decadenza da associato è in tal caso immediata ed avviene tramite semplice ratifica del Consiglio Nazionale, il quale cancella l'ente dal libro degli associati e lo comunica all'ente stesso. L'ente associato è tenuto a comunicare direttamente al Consiglio Nazionale l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno. L'associato che non ha provveduto, nonostante apposito sollecito, al versamento entro tale termine decade automaticamente; il Consiglio Nazionale ne prende atto alla prima riunione utile, ratifica la decadenza e la comunica all'ente interessato. Gli associati che non abbiano versato la quota associativa entro il termine previsto dall'art.8, comma 2, lettera e) del presente Statuto non possono usufruire dei servizi dell'Associazione, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

L'associato decaduto può comunque presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi degli articoli 9 o 10 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere sospeso o escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con l'identità, la missione e i principi fondanti dell'AVO, la cui entità sia tale da comprometterne l'immagine e il buon nome;
- b) comportamento contrastante con le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo di Federavo, dagli Statuti e dagli eventuali regolamenti regionali e locali;
- c) comportamento contrastante con le deliberazioni degli organi sociali di Federavo e del livello regionale, le quali devono essere adottate nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- d) aver arrecato alla rete Federavo danni materiali o morali di una certa gravità.

2-bis. L'associato può inoltre essere sospeso anche per mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art.8, comma 2, lettera f) del presente Statuto, qualora non vi adempia entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ricevuta dal Consiglio Nazionale.

3. Nel caso in cui un associato abbia posto in essere una o più delle condotte previste ai precedenti commi 2 e 2-bis, il Consiglio Nazionale, ove ritenga di procedere, deve sollevare, in prima battuta ed entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto che ha integrato la condotta lesiva, la questione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale può sospendere l'associato per una durata massima di 12 (dodici) mesi. Durante il periodo di sospensione, gli associati sospesi non possono usufruire dei servizi dell'Associazione e non possono partecipare alle assemblee. Durante tale periodo

è altresì revocata la possibilità di utilizzare il logo, il marchio e ogni altro segno distintivo dell'AVO, così come di svolgere le attività per realizzare le quali è necessario appartenere alla rete Federavo.

L'associato sospeso è automaticamente riammesso al termine del periodo di sospensione.

4. Qualora, a seguito della sospensione disposta dal Collegio Nazionale dei Probiviri, la condotta che l'ha determinata non sia venuta meno, il Consiglio Nazionale può disporre l'esclusione dell'associato. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Nazionale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC); l'Assemblea deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

Nel momento in cui il provvedimento di esclusione diviene definitivo, il Consiglio Nazionale provvede alla cancellazione dell'ente dal libro degli associati.

5. L'associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi degli articoli 9 o 10 del presente Statuto, solo dopo che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla data dell'esclusione.

6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7. Conseguenza accessoria alla perdita della qualità di associato è l'inibizione all'utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo dell'AVO.

Articolo 13 - Commissariamento

1. Il commissariamento di un'AVO regionale o territoriale può essere disposto dal Consiglio Nazionale nei seguenti casi:

- a) qualora nel corso di una procedura di elezione del Consiglio Direttivo si registri la mancanza completa di candidati oppure vi sia un numero di candidati non sufficiente a coprire il numero minimo di componenti del Consiglio Direttivo;
- b) a seguito di mozione di sfiducia assembleare contro l'operato del Consiglio Direttivo, fra cui rientra anche la mancata approvazione del bilancio di esercizio, sempre che l'Assemblea della struttura interessata richieda espressamente il commissariamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- c) a seguito di decadenza o di mancanza del Presidente, qualora il Vicepresidente non possa adempierne le funzioni e qualora l'ente non riesca a nominare un nuovo Presidente nei 3 (tre) mesi successivi alla decadenza del precedente;
- d) a seguito di persistente inattività da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, ravvisabile qualora gli stessi non si riuniscano nemmeno 1 (una) volta nel corso di un intero esercizio sociale;
- e) qualora lo richieda l'Assemblea della struttura interessata, con delibera motivata a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- f) con riguardo all'AVO territoriale, qualora essa non svolga, da più di un anno, l'attività istituzionale che caratterizza la rete Federavo, cioè quella di prestare aiuto e supporto alle persone che si trovano in condizione di bisogno e svantaggio, con particolare riferimento agli ammalati, alle persone anziane e in generale ai soggetti che versano in situazione di fragilità.

2. I commissari devono essere almeno 2 (due). Essi sono nominati dal Consiglio Nazionale, scegliendoli preferibilmente fra le persone associate agli enti che fanno parte della rete Federavo, in possesso della pienezza dei diritti sociali. Se il commissariamento riguarda un'AVO territoriale, la nomina dei commissari è fatta dal Consiglio Nazionale di concerto con l'AVO regionale a cui l'AVO territoriale aderisce.
3. Contro il commissariamento è possibile proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli associati dell'ente commissariato. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide esclusivamente sulla legittimità del provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale.
4. Il commissariamento dura fino a che non sia venuta meno la situazione che lo ha reso necessario. La durata del commissariamento non può comunque essere superiore a 6 (sei) mesi, prorogabile al massimo dal Consiglio Nazionale di ulteriori 6 (sei) mesi, qualora la fattispecie che ha provocato il commissariamento non sia stata superata. Qualora, al termine del periodo di commissariamento, la situazione che lo ha reso necessario non sia venuta meno, i commissari decadono comunque dall'incarico.
5. Dal momento in cui il commissariamento diviene effettivo, il Consiglio Direttivo e il Presidente della struttura commissariata decadono. I commissari esercitano i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni adottate da Federavo. Con la delibera che dispone il commissariamento, Federavo attribuisce ad uno di essi la legale rappresentanza della struttura commissariata per tutta la durata del commissariamento. I commissari non si sostituiscono all'Assemblea della struttura commissariata, la quale mantiene le fondamentali funzioni di indirizzo e controllo anche nella fase commissariale.
6. Ai commissari non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO III GLI ORGANI

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi di Federavo:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) la Conferenza delle Regioni;
 - d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - e) l'Organo di Controllo, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, in via facoltativa, per volontà dell'Assemblea.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'Organo di Controllo, qualora nominato:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, così come coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale;
- b) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali.

4. I componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'Organo di Controllo, qualora nominato, non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza fra loro o con componenti degli altri organi menzionati nel presente comma.

Articolo 15 - L'Assemblea Nazionale: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano ed è il massimo organo deliberante di Federavo, è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. Le associazioni federate sono rappresentate in Assemblea dai rispettivi Presidenti. I Presidenti delle associazioni federate, mediante conferimento di delega scritta e firmata, possono farsi rappresentare in Assemblea dal proprio Vicepresidente o, in mancanza, dal Presidente o Vicepresidente di altra associazione federata. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale a seguito di delibera del Consiglio Nazionale.

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Nazionale;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Nazionale da almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Nazionale da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti della Conferenza delle Regioni.

5. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, anche in modalità mista, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.

6. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC). L'avviso di convocazione deve contenere la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Nazionale o, in subordine, dal consigliere più anziano di età.

8. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa, verifica la regolarità della costituzione e il diritto ad intervenire. Il Segretario dell'Assemblea può essere anche esterno rispetto ai componenti della stessa e non deve necessariamente essere scelto fra gli associati delle associazioni federate.

9. Delle riunioni assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 16 - L'Assemblea Nazionale: competenze e quorum

1. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le associazioni federate.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare gli indirizzi di politica federale, predisposti dal Consiglio Nazionale;
- b) approvare il bilancio preventivo, contenente anche il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Nazionale;
- c) approvare il bilancio di esercizio consuntivo, predisposto dal Consiglio Nazionale;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Nazionale;
- e) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Nazionale;
- f) eleggere e revocare il Portavoce della Conferenza delle Regioni;
- g) eleggere e revocare i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) approvare il Regolamento attuativo e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale per il funzionamento dell'Associazione;
- k) approvare l'ammontare della quota associativa annuale come proposta dal Consiglio Nazionale;
- l) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- m) approvare i modelli di statuto e di regolamento che, deliberati dal Consiglio Nazionale, sono proposti alle AVO regionali e alle AVO territoriali come riferimento per i rispettivi statuti e regolamenti;
- n) approvare impegni economici pluriennali o di particolare rilevanza economica e finanziaria;
- o) deliberare l'affiliazione o l'adesione a federazioni, coordinamenti ed in generale ad enti privati senza scopo di lucro di secondo livello o misti, le cui finalità siano coerenti con quelle dell'Associazione;
- p) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Nazionale, per motivi di necessità ed urgenza;
- q) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Nazionale o da altro organo sociale.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti (in proprio o per delega).

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

6. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

7. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (in proprio o per delega); in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di

almeno la metà più uno degli associati (in proprio o per delega). Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 17 - L'Assemblea Nazionale: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione degli organi sociali, e comunque nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede a scrutinio segreto.
4. Il voto può essere espresso anche in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio sono disciplinate nel Regolamento attuativo.
5. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Nazionale non hanno diritto di voto.

Articolo 18 - Il Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo amministrativo ed esecutivo di Federavo.
2. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli associati delle associazioni federate, in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Il Consiglio Nazionale si compone di:
 - A. 10 (dieci) consiglieri ordinari, eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli associati delle associazioni federate, di cui almeno 6 (sei) devono essere espressione di associazioni federate provenienti da regioni o province autonome differenti;
 - B. il Portavoce della Conferenza delle Regioni, eletto dall'Assemblea Nazionale fra i componenti della Conferenza delle Regioni.

La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono rimanere in carica per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
5. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 19 - Il Consiglio Nazionale: competenze e regole di funzionamento

1. Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea Nazionale e agli altri organi di Federavo.
2. In particolare, spetta al Consiglio Nazionale:
 - a) dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale;
 - b) dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea Nazionale;
 - c) redigere il progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere il progetto di bilancio preventivo, contenente anche il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) nominare il Presidente Nazionale all'interno dei consiglieri ordinari di cui all'art.18, comma 3, lettera a) del presente Statuto;
- g) nominare, su proposta del Presidente Nazionale e scegliendolo all'interno dei consiglieri ordinari di cui all'art.18, comma 3, lettera a) del presente Statuto, il Vicepresidente Nazionale;
- h) nominare, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, i quali possono essere anche persone esterne rispetto ai componenti il Consiglio Nazionale e non devono necessariamente essere associati delle associazioni federate;
- i) apportare variazioni, su espressa delega dell'Assemblea e ove giudicato necessario e/o opportuno, tra i capitoli di spesa del bilancio, fatti salvi i relativi saldi;
- j) emanare disposizioni esecutive dello Statuto e atti di indirizzo verso le associazioni federate;
- k) verificare il rispetto, da parte delle associazioni federate, dello Statuto, del Regolamento attuativo e delle delibere di Federavo;
- l) redigere modelli di statuto e di regolamento per le AVO regionali e territoriali, fissandone i punti irrinunciabili per l'inserimento nei rispettivi statuti e regolamenti, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- m) redigere il Regolamento attuativo e altri regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) amministrare il patrimonio di Federavo;
- o) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- p) proporre l'importo della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- q) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- r) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- s) ratificare, entro 20 (venti) giorni dal compimento dell'atto, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e/o di urgenza;
- t) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- u) autorizzare il Presidente Nazionale ad accettare donazioni, eredità o legati;
- v) deliberare l'approvazione di convenzioni con altri enti o soggetti pubblici o privati e deliberarne le modalità di attuazione, così come in generale gestire i rapporti e le collaborazioni con istituzioni, enti ed associazioni a livello nazionale ed internazionale;
- w) vigilare in ordine al corretto utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo dell'AVO;
- x) gestire e curare la pubblicazione del bollettino "Nuovo Noi Insieme", altre eventuali pubblicazioni tradizionali o innovative, il sito internet di Federavo, nonché ulteriori strumenti di comunicazione e promozione di qualsiasi natura o forma tecnica;
- y) procedere, qualora ritenuto necessario, a nominare il Comitato scientifico;
- z) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- aa) affidare specifici compiti a commissioni appositamente costituite.

3. Il Consiglio Nazionale può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi su iniziativa del Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente Nazionale, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti aventi diritto di voto.
5. Il Segretario e il Tesoriere, qualora siano persone diverse dai componenti il Consiglio Nazionale, non sono considerati membri dello stesso e non hanno diritto di voto. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questi delegate dal Consiglio o dal Presidente Nazionale. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne cura la contabilità.
6. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale.
7. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Nazionale; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di età.
8. Il Consiglio Nazionale può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, e può votare in modalità elettronica, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea e specificate nel Regolamento attuativo.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 20 - Il Presidente Nazionale e il Vicepresidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dei valori fondanti e dei principi statutari di Federavo.
2. Il Presidente Nazionale è nominato all'interno del Consiglio Nazionale fra i consiglieri ordinari di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) del presente Statuto, e la stessa persona può essere nominata per non più di 2 (due) mandati consecutivi, neanche in qualità di componente del Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza di Federavo di fronte a terzi ed in giudizio.
4. Al Presidente Nazionale spetta, inoltre:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - b) convocare l'Assemblea Nazionale, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale, e presiederla;
 - c) convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
 - d) assumere, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica da parte dello stesso Consiglio.
5. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Nazionale con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale. Si perde inoltre per le stesse cause di cessazione dalla carica previste per gli altri consiglieri dall'articolo 23, comma 1 del presente Statuto.
7. Il Vicepresidente Nazionale è nominato, su proposta del Presidente Nazionale e fra i consiglieri ordinari di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) del presente Statuto, dal Consiglio Nazionale, e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di sua momentanea assenza o per sua delega.

8. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente Nazionale, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente Nazionale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Portavoce della Conferenza delle Regioni.

9. In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale procede alla nomina del nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Nelle more della nomina, il Vicepresidente Nazionale assume il ruolo di Presidente limitatamente alle attività di ordinaria amministrazione. Il nuovo Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale vigente.

Articolo 21 - La Conferenza delle Regioni

1. La Conferenza delle Regioni è composta dai Presidenti delle AVO regionali democraticamente eletti nelle rispettive Assemblee. Questi durano in carica per tutto il periodo corrispondente al loro mandato e alla scadenza sono sostituiti, in automatico, dai Presidenti subentranti. I Presidenti delle AVO regionali possono farsi rappresentare nella Conferenza delle Regioni dal proprio Vicepresidente, mediante conferimento di delega scritta e firmata.

2. Il Portavoce della Conferenza delle Regioni è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, ed è un componente del Consiglio Nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 3, lettera b) del presente Statuto.

3. La Conferenza delle Regioni è la sede in cui le singole AVO territoriali, mediante il proprio rappresentante regionale, ispirano, orientano e stimolano l'attività di Federavo attraverso un'azione propulsiva, propositiva e consultiva, allo scopo di contribuire alla piena realizzazione dei fini istituzionali della rete.

4. La Conferenza delle Regioni svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta le istanze delle AVO territoriali presso la Federavo e diffonde nel territorio regionale ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative ed attività varate o promosse dalla Federazione;
- b) definisce le linee unitarie d'indirizzo in rapporto alle specifiche realtà regionali, elaborando proposte operative da presentare al Consiglio Nazionale quali contributi per la definizione del programma annuale e pluriennale di Federavo;
- c) propone all'Assemblea Nazionale una lista di candidati al ruolo di Portavoce;
- d) promuove e sviluppa progetti, attività e iniziative di interesse regionale e sovraregionale per la formazione permanente, la promozione, e la valorizzazione delle AVO territoriali e regionali;
- e) promuove e realizza studi, ricerche e indagini utili alla migliore comprensione dei contesti, dei bisogni e delle istanze provenienti dalle AVO nei singoli territori in funzione del loro sviluppo e del miglioramento continuo;
- f) definisce, d'intesa con il Consiglio Nazionale, proposte operative per la realizzazione di iniziative nazionali che prevedano il coinvolgimento attivo delle AVO regionali e territoriali;
- g) favorisce la definizione di protocolli d'intesa tra AVO regionali, nonché promuove azioni di sostegno e di accompagnamento a favore di AVO regionali o territoriali in difficoltà.

5. La Conferenza delle Regioni, qualora necessario, può rivolgere richieste di chiarimento al Consiglio Nazionale in merito alle attività svolte dallo stesso.

6. La Conferenza delle Regioni si riunisce tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 (due) volte l'anno, su iniziativa del Portavoce o su istanza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Almeno 1 (una) volta l'anno la Conferenza delle Regioni è riunita, su convocazione

del Presidente Nazionale, in seduta plenaria con il Consiglio Nazionale, al fine di discutere collegialmente il risultato delle attività realizzate da Federavo.

7. La Conferenza delle Regioni è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Portavoce.

8. La Conferenza delle Regioni è presieduta dal Portavoce o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

9. La Conferenza delle Regioni può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, e può votare in modalità elettronica, secondo le stesse regole previste per l'Assemblea e specificate nel Regolamento attuativo.

10. Di ogni riunione della Conferenza delle Regioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Conferenza delle Regioni, conservato nella sede dell'Associazione. Le delibere delle riunioni della Conferenza delle Regioni sono trasmesse al Consiglio Nazionale.

Articolo 22 - Il Portavoce della Conferenza delle Regioni

1. Il Portavoce della Conferenza delle Regioni viene eletto dall'Assemblea Nazionale all'interno di una lista di candidati proposta dalla Conferenza tra i componenti della stessa, ed è un componente del Consiglio Nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 3, lettera b) del presente Statuto.

2. Il Portavoce è eletto in occasione di ogni nuova elezione del Consiglio Nazionale, dura in carica 3 (anni) e può rimanere in carica per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

3. Il Portavoce ha il compito di illustrare alle AVO regionali le principali delibere del Consiglio Nazionale, raccogliendo commenti e osservazioni, nonché di recepire le proposte e le istanze provenienti dai territori e farne oggetto di analisi e dibattito all'interno della Conferenza medesima e del Consiglio Nazionale.

4. La carica di Portavoce si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale. Si perde inoltre per le stesse cause di cessazione dalla carica previste per gli altri consiglieri dall'art.23, comma 1 del presente Statuto.

5. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica, e nel caso in cui non sia possibile attingere alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi, nelle more della nuova elezione le funzioni del Portavoce sono svolte dal Presidente Nazionale.

Articolo 23 - Cessazione dalla carica e sostituzione dei membri del Consiglio Nazionale

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.11 del Regolamento attuativo;
- d) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- e) perdita della qualità di associato all'ente (AVO territoriale) che l'ha candidato;

- f) perdita della qualità di associato a Federavo da parte dell'ente (AVO regionale o territoriale) che l'ha candidato, a seguito di una o più delle cause previste dall'art.12 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui cessi dalla carica uno o più componenti il Consiglio Nazionale, incluso il Portavoce della Conferenza delle Regioni, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.
3. Nel caso in cui cessi contestualmente dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Nazionale si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente deve convocare un'Assemblea ordinaria al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. Per maggioranza si intende un numero di consiglieri pari come minimo a 6 (sei), comprensivo eventualmente anche del Portavoce della Conferenza delle Regioni. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
4. Nel caso in cui cessi dall'incarico il solo Portavoce della Conferenza delle Regioni, il Consiglio Nazionale non decade e si provvede alla sostituzione del Portavoce secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

Articolo 24 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è formato da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui:
- A. 1 (uno) tra persone esterne alla rete Federavo, che abbiano comprovata esperienza nelle materie della revisione e controllo, oppure nella consulenza giuridica ad enti non profit e del Terzo settore;
 - B. 2 (due) tra gli associati delle associazioni federate, in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri durano in carica 3 (tre) anni e possono rimanere in carica per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.
4. I componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri possono essere revocati dall'Assemblea Nazionale.
5. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio.
6. I componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. È compito del Collegio Nazionale dei Proviviri:
- a) decidere sulle controversie relative all'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, sia di Federavo che dei livelli regionali e locali;
 - b) decidere sulle controversie insorte tra organi di Federavo, tra la Federavo e le proprie associazioni federate, tra le AVO regionali, tra le AVO territoriali di differenti regioni, tra un'AVO regionale e le AVO territoriali di quella regione, tra le AVO territoriali di una specifica regione o provincia autonoma, ad eccezione di quelle legate alla perdita della qualità di associato per esclusione;
 - c) decidere in merito alla sospensione delle associazioni che aderiscono a Federavo;

- d) decidere in merito alle sanzioni disciplinari riguardanti le persone fisiche associate alla rete Federavo;
- e) decidere in merito ai ricorsi proposti dalle persone fisiche associate alla rete Federavo e relativi alla lesione dei propri diritti associativi, ad eccezione di quelli legati alla perdita della qualità di associato per esclusione;
- f) decidere in merito alla legittimità del commissariamento adottato dal Consiglio Nazionale;
- g) eleggere un componente della Commissione Elettorale Nazionale nel caso di elezione del Consiglio Nazionale;
- h) convocare l'Assemblea nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 lettere a), b) e c) del presente Statuto, qualora il Presidente Nazionale non vi provveda nei termini indicati dall'art.8, comma 2 del Regolamento attuativo;
- i) convocare il Consiglio Nazionale nel caso di cui all'articolo 10, comma 1 del Regolamento attuativo, qualora il Presidente Nazionale non vi provveda nei termini ivi indicati.

8. Le decisioni assunte dal Collegio devono essere motivate e sono vincolanti per le parti contendenti.

9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è regolarmente costituito solo quando siano presenti tutti e 3 (tre) i suoi componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

10. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, e può votare in modalità elettronica, secondo le stesse regole previste per l'Assemblea e specificate nel Regolamento attuativo.

11. La carica di Proboviro si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Collegio Nazionale dei Probiviri. Si perde inoltre per le stesse cause di cessazione dalla carica previste per i consiglieri e disciplinate dall'art.23, comma 1, lettere a), c), d), e), f) del presente Statuto, per quanto riguarda i componenti associati alla rete Federavo; per il componente esterno si perde per le cause previste dall'art. 23, comma 1, lettere a), c), d) del presente Statuto.

Le modalità di sostituzione dalla carica di Proboviro sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

12. Di ogni riunione del Collegio Nazionale dei Probiviri viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi lo presiede e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, conservato nella sede dell'Associazione. Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono trasmesse al Consiglio Nazionale.

13. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 25 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea e può essere formato da un unico componente oppure da 3 (tre) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia monocratico, il componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui sia collegiale, almeno un componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Il componente o i componenti dell'Organo di Controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

5. Il componente o i componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati dall'Assemblea Nazionale.

6. Il componente o i componenti dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio preventivo e consuntivo.

8. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Le cause di cessazione dalla carica, così come le modalità di sostituzione, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

TITOLO IV IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 26 - Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Nazionale può nominare un Comitato Scientifico che possa offrire consulenze, formulare proposte e pareri sulle linee di indirizzo e sulle principali attività di Federavo.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo della cultura, della formazione, del volontariato e del sociale.

3. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Nazionale ed eleggono il Portavoce del Comitato stesso.

4. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su iniziativa del Portavoce almeno 1 (una) volta l'anno. Ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.

5. Il Portavoce del Comitato, o altro membro delegato, può essere invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale qualora siano previsti all'ordine del giorno argomenti o problematiche tecniche sottoposte o da sottoporre al Comitato, e può relazionarsi con il Presidente Nazionale o con un suo delegato per lo svolgimento delle attività del Comitato.

TITOLO V I LIBRI SOCIALI

Articolo 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Conferenza delle Regioni;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve inoltre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VI NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti, da lasciti e donazioni;
 - b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 29;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio consuntivo, il quale deve essere approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Per ogni esercizio sociale deve essere inoltre predisposto, da parte del Consiglio Nazionale, il bilancio preventivo, contenente anche il programma annuale e pluriennale di attività, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre del precedente esercizio.

TITOLO VII SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio Nazionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume immediatamente le funzioni previste dallo stesso, e rimane in carica fino alla sua naturale e precedente scadenza.

2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume immediatamente le funzioni previste dallo stesso, e rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Nazionale.

3. Nelle more dell'adeguamento dei propri statuti da parte delle AVO regionali e territoriali secondo il modello di statuto predisposto da Federavo, si continuano ad applicare le norme statutarie delle AVO regionali e territoriali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente statuto. Laddove, però, gli statuti delle AVO regionali e territoriali richiamino particolari funzioni o poteri in capo agli organi sociali di Federavo, i quali non sono più previsti dal presente Statuto, tali norme statutarie regionali e territoriali cessano di avere efficacia. In ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto, gli statuti delle AVO regionali e territoriali sono interpretati ed applicati in armonia con il presente statuto.

4. L'Organo di Controllo, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, ed assume le funzioni previste dal presente Statuto.

5. Con riguardo ai limiti di mandato previsti dal presente Statuto per il Presidente Nazionale, il Portavoce della Conferenza delle Regioni e gli altri componenti del Consiglio Nazionale, ai fini del calcolo si tiene conto anche dei mandati da questi svolti prima dell'entrata in vigore del presente Statuto. Per quanto riguarda, invece, i limiti di mandato previsti dal presente Statuto per i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, questi si computano a partire dal primo rinnovo di tale organo, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

6. Le associazioni federate "Noi per Te" e "Associazione Fondatori per una nuova cultura del volontariato" (in sigla "AFCV") hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per terminare il percorso per diventare AVO, concordando le varie fasi con il Consiglio Nazionale, organo deputato alla definizione del percorso, adeguandosi a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto ed entrare quindi a tutti gli effetti nella rete associativa Federavo. Le comunicazioni riguardanti tale adeguamento devono avvenire tramite PEC allegando la documentazione del caso.

In difetto, il loro rapporto associativo con Federavo cessa a decorrere dal 1° aprile 2025.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.